

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
IL DECRETO AIUTI-TER (DL 144/2022)

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO
AIUTI-BIS (DL 115/2022)

EMERGENZA ENERGETICA:
NUOVI LIMITI TEMPORALI DI ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE
ALIMENTATI A GAS NATURALE

Licenze

- **Cedes** avviatissima trentennale attività di Estetica in Comune di Udine Nord, personale qualificato ed esperto presente in istituto da più di vent'anni. Si valuta anche l'affitto di azienda. Per informazioni contattare il numero 335 6620913 ore serali
- **Cedes** avviatissima ultratrentennale attività di autoriparazioni in Comune di Premariacco, senza presenza di dipendenti. Per informazioni contattare il numero 340 5400192
- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbieri in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164

Immobili / Proprietà

- **Cedes** salone parrucchiera Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338 9345973.
- **Vendesi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per info 347 1425409.
- **Cedes** a Trieste centro salone di parrucchiera con attrezzatura, il locale in affitto o se interessati anche in vendita. Per info 393 7318498 ore serali.
- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pesian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per informazione contattare tel. 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiere a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per informazioni telefonare al numero 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXII - N. 9 - 2022

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Luca Nardone, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) pag. 4

Convertito in legge il Decreto
Aiuti-bis (DL 115/2022) pag. 4

Scadenze lavoro

Scadenze normative
del mese di novembre 2022 pag. 5

Normativa del lavoro

Decreto Aiuti-bis – Lavoro agile:
ripristinata la comunicazione
emergenziale sino al 31/12/2022 pag. 5

FSBA - Accordo Interconfederale
Artigianato di adeguamento alla
Legge di Bilancio 2022 e DL n. 4/2022 pag. 7

Una tantum 200 euro - Estensione
della platea di beneficiari
con la retribuzione di ottobre 2022 pag. 8

Proroga della scadenza
per le domande di contributo
per apprendistato duale pag. 9

Bonus 150 euro – Erogazione
in busta paga ai lavoratori dipendenti
con la retribuzione di novembre 2022 pag. 10

Contratti

Sottoscritto l'accordo per il rinnovo
del CCNL a Acconciatura Estetica pag. 10

Nuovi minimi contrattuali pag. 11

Ambiente e sicurezza

Come cambia la formazione degli
addetti antincendio nelle aziende pag. 15

End of waste rifiuti inerti:
pubblicato il decreto con i requisiti pag. 16

Categorie

Aumento dei costi delle materie prime
nei lavori pubblici intervento della regione pag. 17

Emergenza Energetica pag. 18

Messa fuori servizio di impianti gas
e apparecchi utilizzatori - Linea Guida
CIG n. 20 pag. 18

Dalle provincie

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022)

Sulla G.U.n.223 del 23/9/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n.144 del 23/9/2022, in vigore dal 24/9/2022. Con il decreto vengono riconosciuti anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 i contributi, non soggetti ad IR-PEF, IRES e IRAP, previsti sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in F24 o cedibili a terzi, a favore delle imprese che hanno riscontrato un aumento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica o gas. Tali agevolazioni sono state inoltre estese ad una platea più ampia di imprese e stabilite in misura più elevata.

In particolare vengono previste le seguenti misure:

- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle energivore con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, credito di importo pari al 30% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (il credito, da utilizzare in F24 entro il 31/3/2023, spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2019; si segnala che invece il credito d'imposta per il 2° e per 3° trimestre 2022 spetta nella misura del 15% e solo alle imprese con contatori di energia elettrica di potenza superiore o uguale a 16,5 kW);
- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019 (il credito va utilizzato in F24 entro il 31/3/2023);
- credito d'imposta a favore delle imprese energivore

di importo pari al 40% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (il credito, da utilizzare in F24 entro il 31/3/2023, spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2019);

- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019 (il credito va utilizzato in F24 entro il 31/3/2023).

Inoltre è stato prorogato al 31/3/2023 il termine entro il quale utilizzare nel modello F24 i crediti per il caro gas e caro energia elettrica spettanti per il terzo trimestre 2022. Il decreto prevede inoltre un'ulteriore indennità di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore degli stessi soggetti che hanno potuto fruire del bonus 200 euro (dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti), introducendo però alcune restrizioni nelle condizioni di accesso. L'indennità spetta infatti solo ai potenziali beneficiari con redditi annui 2021 fino a 20.000 euro; per i lavoratori dipendenti, inoltre, l'indennità spetta solo con una retribuzione imponibile di novembre che non supera 1.538 euro. Anche per i lavoratori autonomi e professionisti con redditi annui 2021 fino a 20.000 euro è prevista un'ulteriore indennità di 150 euro che verrà erogata come aumento dell'importo di 200 euro già prevista potendo così i percettori di redditi non superiori a 20.000 euro beneficiare di un'indennità di 350 euro (200+150).

Convertito in legge il Decreto Aiuti-bis (DL 115/2022)

Con la legge 142 del 21/9/2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato convertito il Decreto Legge 115 del 9/8/2022 (Decreto Aiuti-bis) con cui sono state introdotte le disposizioni già evidenziate a pag. 4 del notiziario Informimpresa n. 8.

In sede di conversione è stato previsto che in caso di indebita fruizione dei bonus edilizi, la responsabilità solidale con il contribuente beneficiario dei bonus, prevista per chi acquista i crediti relativi alle detrazioni edilizie, sia limitata ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche se tale limitazione di responsabilità si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti i

visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla disciplina dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 1-ter.

Tra le altre novità inserite in sede di conversione si segnala:

- la previsione dell'accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16/9/2022;
- l'inserimento, al ricorrere di determinate condizioni, dell'installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) tra gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001.



Scadenze normative del mese di novembre 2022

16 novembre	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della quarta rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00074795 <i>(Fonti: nota Inail n. 60010 del 11/01/2022)</i>
30 novembre	Edilizia, versamento Fondo regionale per il comparto artigiano: Il versamento al "Fondo regionale per il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria" è dovuto dalle imprese che adottano il CCRL Edilizia FVG del 30.07.2013. La quota annua c/ditta è pari a 8,00€ per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, e viene versata alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. <i>(Fonti: art. 4 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30.07.2013, verbale di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12 maggio 2014)</i>
Fino a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". <i>(Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)</i>



Decreto Aiuti-bis – Lavoro agile: ripristinata la comunicazione emergenziale sino al 31/12/2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la Legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione con modificazioni del DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd Decreto Aiuti-bis) **che ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 la disciplina del lavoro agile emergenziale** (scaduto il 31/08/2022) in virtù del quale è possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile senza necessità di stipulare l'accordo con il lavoratore ed avvalendosi della procedura emergenziale semplificata.

Ciò significa che fino al prossimo 31 dicembre 2022 vigerà per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per le categorie che hanno diritto (*) all'attivazione della modalità agile quali lavoratori fragili e genitori di figli under 14 anni, la possibilità di avviare la prestazione lavorativa in modalità agile senza il preventivo accordo e con modalità di comunicazione semplificata (che consente di comunicare i soli dati anagrafici dell'azienda, dei lavoratori interessati e durata del periodo in lavoro agile).

La proroga della comunicazione emergenziale si è venuta

così a sovrapporsi alla norma prevista dal DL n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) in virtù della quale a partire dal 1° settembre 2022 è scattato l'obbligo di stipulare l'accordo individuale (con conservazione dello stesso per i successivi 5 anni) con obbligo di comunicazione mediante apposita **procedura telematica ordinaria**.

Sono conseguentemente sorti dubbi su quale fosse la procedura da seguire ovvero se si potesse continuare a fare riferimento alla modulistica ed applicativo informatico utilizzato sino al 31 agosto 2022 ovvero la cd **procedura semplificata emergenziale** oppure se il riferimento fosse la nuova **procedura ordinaria** definita dal Ministero del Lavoro con DM n. 149/2022.

Ebbene **il Ministero del Lavoro ha precisato che con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di lavoro agile aventi per oggetto periodi che terminano il 31 dicembre 2022. Qualora il lavoro agile si estenda temporalmente oltre il 31 dicembre e nel caso in cui siano**



stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro dovranno invece utilizzare la procedura ordinaria di cui al DM n. 149.

Potranno verificarsi così le seguenti situazioni:

- se la comunicazione è già stata fatta in forma semplificata indicando una data di scadenza oltre il 31 agosto 2022, non si configura come "variazione" e non deve essere ripetuta una nuova comunicazione,
- nel caso in cui, nell'elenco inviato in forma semplificata,

sia stata indicata la scadenza del 31 agosto 2022 ed il lavoro agile continui, si può utilizzare la procedura semplificata, ma solamente se non è stato sottoscritto l'accordo e indicando come nuova scadenza, al massimo il 31 dicembre,

- in presenza di un rapporto di lavoro agile che va oltre il 31 dicembre 2022, senza accordo individuale, il datore di lavoro può avvalersi della modalità semplificata, indicando come scadenza massima la fine dell'anno e continuando ad applicare le regole emergenziali, rimandando l'accordo al prossimo anno.

Tipo procedura	Cosa comunicare
Procedura emergenziale semplificata senza necessità di accordo individuale	Comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022
Procedura ordinaria di cui al DM n. 149/2022 con sottoscrizione di accordi individuali	Comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che si estendono oltre il 31 dicembre 2022

(*) **LAVORATORI CON DIRITTO AL LAVORO AGILE SINO AL 31 DICEMBRE 2022:**

1) lavoratori fragili

- lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (*l'elenco delle patologie fragili sono state individuate dal D.M. del 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute*)
- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della Legge n. 104/1992

2) genitori lavoratori con figli minori di 14 anni a condi-

zione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e non vi sia genitore non lavoratore

- ### 3) lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente **esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

SCHEMA DI SINTESI

Categoria	Accordo individuale	Modalità di comunicazione	Condizioni
Genitori under 14	NO	Semplificata emergenziale	Mansione compatibile con lavoro agile e non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito
Lavoratori fragili	NO	Semplificata emergenziale	Se mansione non compatibile con lavoro agile eventuale adibizione a diversa mansione
Lavoratori con prestazioni agili sino al 31/12/2022	NO	Semplificata emergenziale	Obbligo di sicurezza adempiuti mediante consegna informativa INAIL
Lavoratori con prestazioni agili oltre il 31/12/2022	SI	Ordinaria DM n. 149/2022	Obbligo di sicurezza adempiuti mediante consegna informativa INAIL



Dal 1° gennaio 2023, se la procedura semplificata non sarà ulteriormente prorogata, resterà solo quella ordinaria con scadenza di trasmissione nei 5 giorni successivi all'avvio del lavoro agile con obbligo di conservazione dell'accordo individuale per 5 anni. È stata infine prorogata sino al 31 dicembre 2022 la norma che, in deroga parziale alle regole generali, consente che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
(Fonti: DL Aiuti Bis n. 115/2022)



FSBA

Accordo Interconfederale Artigianato di adeguamento alla Legge di Bilancio 2022 e DL n. 4/2022

In data 2 settembre 2022 le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nel settore dell'artigianato a livello nazionale (Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL) hanno definito i contenuti dell'Accordo interconfederale che adegua la regolamentazione in materia di prestazioni e contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) alla Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, e al DL n. 4/2022, che hanno in parte riformato l'assetto di cui al D.Lgs n. 148/2015.

Mediante apposito regolamento FSBA disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nell'Accordo interconfederale 2 settembre 2022, che avrà effetto dal 1° gennaio 2023.

DATORI DI LAVORO VINCOLATI A FSBA E LAVORATORI BENEFICIARI

Sono assoggettati alla disciplina FSBA:

- i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla Legge n. 443/1985, sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B;
- i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X;
- i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, codice autorizzativo 7B.

Per i beneficiari delle prestazioni FSBA è richiesta l'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni (tra i beneficiari sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti).

LE PRESTAZIONI

FSBA erogherà le seguenti prestazioni ordinarie e straordinarie:

AIS	assegno di integrazione salariale per ragioni ordinarie e straordinarie (*)
ACIGS	assegno di prestazioni di integrazione salariale straordinaria (*)

(*) almeno di importo pari a quanto disposto dall'art. 3 co. 5-bis del d.lgs. n. 148/2015

DURATA DELLA PRESTAZIONE

La durata e la tipologia della prestazione sono in funzione della dimensione aziendale

Datore di lavoro	Durata della prestazione
fino a 15 dipendenti	26 settimane di AIS per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile
oltre 15 dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie nel biennio mobile • 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale nel quinquennio mobile • 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale nei limiti dell'art. 22 co 2 D.Lgs. n. 148/2015 • 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà nel quinquennio mobile

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Datore di lavoro	Aliquota contributiva	Ripartizione aliquote contributive
fino a 15 dipendenti	0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	1/4 a carico lavoratore e 3/4 carico ditta
oltre 15 dipendenti	0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali	1/4 a carico lavoratore e 3/4 carico ditta
oltre 15 dipendenti che presentano domanda di ACIGS	4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui al D.lgs. n. 148/2015	a carico del datore di lavoro

FORMAZIONE CONTINUA

FSBA stabilirà a regolamento che i beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) parteciperanno altresì a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. A tal fine, nell'ambito del sistema di bilateralità consolidato dell'artigianato, **Fondartigianato** viene considerato il fondo di formazione continua di riferimento per tale attività formativa.



REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DURC

I datori di lavoro vincolati a FSBA sono tenuti a versare la contribuzione fissata nell'Accordo Interconfederale 2 settembre 2022, anche con riferimento ad una quota una tantum per anno di 100 euro per lavoratore, al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021 nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà.

Anche ai fini del rilascio del **DURC** assume rilevanza la corretta applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, nella relativa parte normativa ed in quella obbligatoria.

EFFICACIA E REGOLAMENTO FSBA

Mediante apposito regolamento FSBA disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nell'Accordo Interconfe-

derale 2 settembre 2022 che avrà effetto **dal 1° gennaio 2023**.

I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal 1° luglio 2023.

FSBA adotterà un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna gestione per datori di lavoro fino a 15 lavoratori e per datori di lavoro con più di 15 lavoratori. Alla gestione ACIGS confluiscono esclusivamente i relativi contributi, con la conseguenza che i contributi versati a FSBA da datori di lavoro con meno di 15 lavoratori non possono essere utilizzati per eventuali manovre di riequilibrio finanziario a favore di ACIGS.

(Fonti: Accordo Interconfederale artigianato 2 settembre 2022)

Una tantum 200 euro – Estensione della platea di beneficiari con la retribuzione di ottobre 2022



L'INPS con propria circolare n. 111 del 7 ottobre 2022 ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum (200 euro) per i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il beneficio a luglio in quanto non destinatari dell'agevolazione dello sgravio dello 0,80% nel primo quadrimestre, perché coperti da contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS.

I datori di lavoro, con la retribuzione di competenza ottobre 2022, in automatico, devono provvedere ad erogare tale indennità ai lavoratori dipendenti che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- essere in forza nel mese di ottobre 2022
- avere avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro)
- essere stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al co. 121 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (ovvero pari ad € 2.692,00) – con copertura figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa del quale non hanno beneficiato dell'esonero contributivo)

- non essere destinatari delle indennità di cui agli art. 31 e 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022 n. 91.

Si specifica che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell'INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Il lavoratore per poter percepire il bonus deve dichiarare al datore di lavoro di

- non beneficiare dell'indennità di cui agli art. 31 e 32 del DL n. 50/2022
- essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell'INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022
- essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa erogazione d'ufficio da parte dell'INPS.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione di cui sopra esclusivamente al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento del bonus. Il datore di lavoro provvederà all'erogazione del bonus con contestuale compensazione nel flusso Uniemens. Qualora risultasse, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la medesima indennità una tantum, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte dell'indebita compensazione con la relativa restituzione all'Istituto ed il recupero verso il lavoratore secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite.

(Fonti: INPS circolare n. 111 del 7 ottobre 2022)



Proroga della scadenza per le domande di contributo per apprendistato duale

È stato prorogato al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per la presentazione di domande di contributo alla CCIAA Udine-Pordenone per l'assunzione in apprendistato duale a valere per l'anno scolastico 2022/2023.

Sino fine ottobre 2022 sono a disposizione in favore delle Micro Piccole e Medie Imprese delle ex Province di Udine e Pordenone voucher pari all'importo di € 800,00 (al lordo delle ritenute di legge) per l'attivazione di ciascun contratto di apprendistato duale svolto nella sede o unità locale operativa localizzata nelle ex province di Udine e Pordenone. È prevista inoltre una premialità di € 200,00 qualora l'apprendista sia un soggetto disabile. Il contributo rientra nel regime "de minimis".

L'incentivo voucher è a valere per le assunzioni effettuate con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 viene concesso e contestualmente liquidato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

L'invio della domanda va fatto esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo iter@pec.pnud.camcom.it indicando nell'oggetto "domanda di concessione voucher per un Contratto di Apprendistato Duale" corredata della seguente documentazione:

1. contratto di apprendistato duale
 2. UNILAV
 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI.
- Sull'originale della domanda deve essere apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansionata viene inviata via PEC.

soggetti beneficiari

imprese, cooperative e consorzi che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria ovvero:



INIZIATIVE AMMISSIBILI

Instaurazione di un contratto di apprendistato duale disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 ex art. 43 e 45 volto all'acquisizione di uno dei seguenti titoli di studio:

1. diploma di istruzione secondaria superiore da parte di studenti iscritti presso licei, istituti tecnici, istituti professionali
2. qualifica o diploma professionale da parte di studenti iscritti a percorsi IEFP (Istruzione E Formazione Professionale) presso organismi di formazione professionale accreditati presso la Regione Friuli-Venezia Giulia
3. diploma di tecnico superiore da parte di studenti iscritti presso Istituti Tecnici Superiori ITS

con durata contrattuale minima di 6 mesi

I contributi, per i quali non vi è obbligo di rendicontazione, sono concessi e contestualmente liquidati, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande potranno essere finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

(Fonte: CCIAA Udine-Pordenone)

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	Meno di 250	Meno di 50	Meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 250	Non superiore a 10	Non superiore e 2
Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 65/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



Bonus 150 euro – Erogazione in busta paga ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di novembre 2022

Il DL 144/2022 il cd Decreto-Aiuti ter ha previsto, per far fronte al caro prezzi originato dalla crisi politica e militare in Ucraina, la corresponsione di un bonus pari a 150 euro da erogarsi con la busta paga di competenza di novembre 2022. L'indennità non va riproporzionata in caso di lavoro a tempo parziale, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non è assoggettabile a imposizione contributiva e fiscale.

Il bonus spetta ai soli lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre 2022 non eccedente 1.538,00 euro. Tale somma sarà poi recuperata dal datore di lavoro mediante compensazione dalle denunce contributive Uniemens.

L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori privi di retribuzione con copertura di contribuzione figurativa da parte dell'INPS (esempio CIGO/CIGS, FIS, FSBA, congedi ecc.). Sono interessati al bonus i lavoratori subordinati ad eccezione di quelli domestici in quanto, per questi ultimi, l'indennità sarà erogata, in caso di spettanza, direttamente dall'INPS. Per poter accedere al beneficio il lavoratore subordinato deve far valere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non essere titolare di pensione di qualsiasi forma pre-

videnziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione

- non essere percettore di indennità di disoccupazione NASpl/Dis-Col
- non essere percettore dell'indennità di disoccupazione agricola
- non essere stato beneficiario di una delle indennità Covid previste dai DL 41/2021 e DL 73/2021 (lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo)
- non far parte di un nucleo familiare percettore di Reddito di Cittadinanza
- avere, nella competenza di novembre 2022, una retribuzione imponibile lorda non eccedente euro 1.538,00
- non deve aver percepito la medesima indennità una tantum da altri soggetti in caso di titolarità di più rapporti di lavoro
- il rapporto di lavoro deve esistere nel mese di novembre 2022.

Il datore di lavoro per poter erogare l'indennità deve acquisire la relativa dichiarazione di spettanza da parte del lavoratore.

(Fonti: DL n. 144/222 – Decreto Aiuti-ter)



Sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL a Acconciatura Estetica

In data 10 ottobre 2022 tra Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL a Acconciatura Estetica scaduto il 30 giugno 2016.

L'intesa prevede l'erogazione di un importo di 246 euro a titolo di una tantum da erogarsi in 3 tranches: la prima di 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda di 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza di 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. L'importo va erogato ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.

E' stato inoltre previsto un incremento delle tabelle salariali pari a 100 euro lorde per il 3° livello da riparametrarsi per tutti i livelli sulla base di una specifica intesa che sarà sottoscritta dalle Parti nei prossimi giorni.

L'incremento sarà riconosciuto in due tranches: la prima di 70 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di ottobre 2022, la seconda di 30 euro a decorrere dalla retribuzione del mese di febbraio 2023.

Con l'accordo è stata aggiornata la normativa dell'Apprendistato professionalizzante e del Contratto a tempo determinato alla luce delle modifiche di legge nel frattempo intervenute. Il testo contrattuale è stato inoltre aggiornato con le novità in tema di congedi parentali, donne vittime di violenza, unioni civili.

E' stato inoltre previsto il recepimento all'interno del CCNL dell'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese in materia di bilateralità che pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° ottobre 2022.



Nuovi minimi contrattuali

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del 4 maggio 2022 e Verbale Integrativo del 7 settembre 2022

SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
6s	46,14	40,86	87,00
6	43,27	38,33	81,60
5	39,77	35,23	75,00
4	36,59	32,41	69,00
3	35,00	31,00	66,00
2	33,73	29,87	63,60
1	31,82	28,18	60,00

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
6s	1.798,68	1.844,82	1.885,68
6	1.683,90	1.727,17	1.765,50
5	1.543,11	1.582,88	1.618,11
4	1.426,60	1.463,19	1.495,60
3	1.368,03	1.403,03	1.434,03
2	1.309,04	1.342,77	1.372,64
1	1.238,05	1.269,87	1.298,05

SETTORE TESSILE CALZATURIERO

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
6s	46,14	40,93	87,07
6	43,27	38,39	81,66
5	39,77	35,28	75,05
4	36,59	32,46	69,05
3	35,00	31,05	66,05
2	33,73	29,92	63,65
1	31,82	28,23	60,05

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
6s	1.797,09	1.843,23	1.884,16
6	1.695,85	1.739,12	1.777,51
5	1.550,32	1.590,09	1.625,37
4	1.434,58	1.471,17	1.503,63
3	1.376,05	1.411,05	1.442,10
2	1.317,79	1.351,52	1.381,44
1	1.242,91	1.274,73	1.302,96

SETTORE LAVORAZIONI A MANO SU MISURA

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
6s	46,14	39,90	86,04
6	43,27	37,42	80,69
5	39,77	34,40	74,17



4	36,59	31,65	68,24
3	35,00	30,27	65,27
2	33,73	29,17	62,90
1	31,82	27,52	59,34

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
6s	1.795,81	1.841,95	1.881,85
6	1.675,67	1.718,94	1.756,36
5	1.534,88	1.574,65	1.609,05
4	1.418,42	1.455,01	1.486,66
3	1.359,92	1.394,92	1.425,19
2	1.300,91	1.334,64	1.363,81
1	1.229,95	1.261,77	1.289,29

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
6s	46,14	40,43	86,57
6	43,59	38,20	81,79
5	39,77	34,85	74,62
4	36,59	32,06	68,65
3	35,00	30,67	65,67
2	33,73	29,55	63,28
1	31,82	27,88	59,70

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
6s	1.800,85	1.846,99	1.887,42
6	1.698,74	1.742,33	1.780,53
5	1.545,65	1.585,42	1.620,27
4	1.426,71	1.463,30	1.495,36
3	1.368,16	1.403,16	1.433,83
2	1.311,53	1.345,26	1.374,81
1	1.240,58	1.272,40	1.300,28

SETTORE OCCHIALERIA

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
6	44,07	39,84	83,91
5	39,86	36,03	75,89
4	37,27	33,69	70,96
3	35,00	31,64	66,64
2	33,70	30,47	64,17
1	32,41	29,30	61,71

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
6	1.746,40	1.790,47	1.830,31
5	1.581,53	1.621,39	1.657,42
4	1.478,11	1.515,38	1.549,07
3	1.388,45	1.423,45	1.455,09
2	1.338,66	1.372,36	1.402,83
1	1.283,52	1.315,93	1.345,23



SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
7	46,56	46,68	93,24
6	43,44	43,55	86,99
5s	40,94	41,04	81,98
5	39,06	39,16	78,22
4	37,19	37,28	74,47
3	35,00	35,09	70,09
2	33,44	33,52	66,96
1	31,25	31,33	62,58

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
7	1.944,07	1.990,63	2.037,31
6	1.816,23	1.859,67	1.903,22
5s	1.715,79	1.756,73	1.797,77
5	1.634,22	1.673,28	1.712,44
4	1.548,77	1.585,96	1.623,24
3	1.462,37	1.497,37	1.532,46
2	1.397,94	1.431,38	1.464,90
1	1.305,97	1.337,22	1.368,55

SETTORI CERAMICA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE

Tabella degli aumenti retributivi

Livelli	1° ottobre 2022	1° dicembre 2022	Totale incrementi
A	43,59	38,93	82,52
B	39,77	35,52	75,29
C	37,55	33,53	71,08
D	36,27	32,40	68,67
E	35,00	31,26	66,26
F	33,73	30,12	63,85
G	31,82	28,42	60,24

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022	Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022
A	1.725,43	1.769,02	1.807,95
B	1.574,97	1.614,74	1.650,26
C	1.492,16	1.529,71	1.563,24
D	1.431,81	1.468,08	1.500,48
E	1.380,49	1.415,49	1.446,75
F	1.336,23	1.369,96	1.400,08
G	1.259,69	1.291,51	1.319,93





CCNL 17 febbraio 2022 per i dipendenti della Piccola e Media Industria Moda – Chimica Ceramica – Decorazione Piastrelle in terzo fuoco – Confartigianato

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/02/2022 (data di sottoscrizione dell'accordo) è corrisposta con la retribuzione di novembre, la seconda ed ultima tranches dell'importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. Agli apprendisti in forza alla data di cui sopra sarà erogato l'importo di una tantum nella misura del 70%.

L'importo dell'una tantum sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando

in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è escluso dalla base di calcolo del T.f.r. gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati quali importi di anticipazioni di una tantum, pertanto tali importi dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2022.

Importo una tantum

Per tutti i settori interessati l'importo dell'una tantum è pari a **€ 100,00** diversa è invece l'entità dell'una tantum per il settore Decorazioni in Piastrelle in Terzo Fuoco pari ad **€ 90,00**.

CCNL Autotrasporto Verbale di accordo di rinnovo 18 maggio 2021 – Aumento da ottobre 2022 - Nuovi minimi contrattuali

Tabella dell'aumento retributivo

Livelli	da 10.2022
Q	32,01
1	30,11
2	27,65
3° Super	25,00
C3	25,09
B3	25,00
A3	24,91
3	24,24
F2	24,34
E2	24,25
D2	24,15
4	23,11
H1	23,40
G1	23,31
4 Junior	22,54
5	21,97
6	20,64
6 Junior	18,94
I rider da 1 a 6 mesi	20,68
I rider oltre 6 mesi	21,80
L rider da 1 a 6 mesi	20,68
L rider da 7 a 15 mesi	21,80
L rider over 15 mesi	22,37

Tabella dei nuovi minimi contrattuali

Livelli	Minimo tabellare da 10/2022	E.D.R. 2022 da 01/2022	E.D.R. 2011 da 01/2012 (solo personale in forza nel 2011)	Descrizione
Q	2.297,87	12,80	12,89	Personale non viaggiante
1	2.157,98	12,05	12,07	Personale non viaggiante
2	1.982,46	11,06	11,07	Personale non viaggiante
3° Super	1.790,37	10,00	10,00	Personale non viaggiante
C3	1.790,93	10,04	0,00	Personale non viaggiante (ex 3°s)
B3	1.790,37	10,00	0,00	Personale non viaggiante (ex 3°s)
A3	1.789,81	9,96	0,00	Personale non viaggiante (ex 3°s)
3	1.742,30	9,70	9,75	Personale non viaggiante
F2	1.742,89	9,74	0,00	Personale viaggiante (ex 3°)
E2	1.742,33	9,70	0,00	Personale viaggiante (ex 3°)
D2	1.741,77	9,66	0,00	Personale viaggiante (ex 3°)
4	1.657,21	9,24	9,26	Personale non viaggiante
H1	1.688,36	9,36	0,00	Personale viaggiante (ex 4°)
G1	1.681,58	9,32	0,00	Personale viaggiante (ex 4°)
4 Junior	1.613,99	9,02	0,00	Personale non viaggiante
5	1.580,12	8,79	8,84	Personale non viaggiante
6	1.476,76	8,26	8,26	Personale non viaggiante
6 Junior	1.358,47	7,58	0,00	Personale non viaggiante
I rider da 1 a 6 mesi	1.480,77	8,27	0,00	Rider
I rider oltre 6 mesi	1.561,51	8,72	0,00	Rider
L rider da 1 a 6 mesi	1.480,77	8,27	0,00	Rider
L rider da 7 a 15 mesi	1.561,51	8,72	0,00	Rider
L rider over 15 mesi	1.601,92	8,95	0,00	Rider



Come cambia la formazione degli addetti antincendio nelle aziende

Dal 4 ottobre 2022 sono in vigore le nuove disposizioni in tema di formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro introdotte dal DM 2 settembre 2021 (GU del 4/10/2021).

Queste, sostanzialmente, le novità rispetto a quanto previsto in precedenza dall'abrogato DM 10 marzo 1998:

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ IN BASE AL RISCHIO DI INCENDIO

Ai fini della formazione le attività non sono più suddivise in attività a rischio basso, medio ed elevato ma in livelli, i quali sono sostanzialmente sovrapponibili con le precedenti classi:

- **Attività di LIVELLO 3.** Sono sostanzialmente le attività in precedenza classificate ad ELEVATO rischio di incendio; tra queste, a titolo di esempio, fabbriche di esplosivi, attività commerciali con oltre 10.000 mq, alberghi con oltre 200 posti letto, cantieri in sotterraneo o dove si utilizzano esplosivi, stabilimenti ed impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti.
- **Attività di LIVELLO 2.** Sono sostanzialmente le attività in precedenza classificate a MEDIO rischio di incendio, ovvero le attività soggette a prevenzione incendi ed incluse nell'allegato I al DPR 151/2011 (attività soggette al vecchio CPI), nonché i cantieri in cui si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi i cantieri interamente all'aperto)
- **Attività di LIVELLO 1.** Tutte le altre, in linea di massima le attività in precedenza classificate a BASSO rischio di incendio

PIANO DI EMERGENZA

Analogamente a quanto previsto in precedenza, la redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria nei luoghi di lavoro:

- con almeno 10 lavoratori
- aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone
- che rientrano tra le attività soggette a prevenzione incendi (All. I al DPR 151/2011)

Negli altri luoghi le misure organizzative e gestionali devono essere riportate nel DVR.

NOMINA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

In merito alla nomina degli addetti non si segnalano novità di rilievo. Per quanto concerne la formazione, le principali novità riguardano la frequenza di aggiornamento, in precedenza non determinata e ora fissata in **5 anni**, e la qualificazione dei docenti.

I docenti dei corsi di formazione per addetti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere almeno uno dei requisiti indicati dal decreto (in termini di esperienza, formazione, oppure aver prestato servizio come VVF).

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Per i lavoratori già formati come addetti antincendio prima del 4 ottobre 2022 ai sensi della previgente normativa (D.M. 10 marzo 1998), il primo aggiornamento dovrà avvenire **entro 5 anni dalla data dell'ultima formazione.** Se alla data del 4 ottobre 2022 sono decorsi più di 5 anni dall'ultima formazione o aggiornamento antincendio, l'aggiornamento successivo dovrà essere effettuato entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ovvero entro il 4 ottobre 2023. Pertanto:

Data formazione pregressa (base o aggiornamento)	Obbligo aggiornamento
Prima del 4 ottobre 2017	Entro il 4 ottobre 2023
Dopo il 4 ottobre 2017	Entro 5 anni dalla data della formazione

TRASPORTO RIFIUTI: L'ISCRIZIONE DELLE CARROZZERIE MOBILI VA ADEGUATA PENA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Dal febbraio 2021 le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie di trasporto 1, 2-bis, 4, 5 e 6 hanno l'obbligo di indicare quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (ovvero "veicoli scarrabili") e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati (cassoni, cisterne, container, casse mobili, compattatori, pianali). La procedura e la modulistica per aggiornare i provvedimenti di iscrizione in corso di validità è stata diffusa con delibera 3/2020. Nonostante la proroga per l'adeguamento al 29 giugno 2022, ad oggi mancano all'appello quasi 3000 imprese.

Per tale motivo l'Albo ha disposto, con Circolare n. 8 del 19 settembre 2022, che:

- Entro il 15 ottobre tutte le imprese non ancora adeguate riceveranno avviso di adeguamento da parte dell'Albo
- Le ditte avranno 60 gg per regolarizzare la propria posizione
- Decorso tale termine, in mancanza di adeguamento l'Albo provvederà a cancellare d'ufficio le carrozzerie mobili che non risultano adeguate e i veicoli "potenzialmente" equipaggiati con carrozzeria mobile.

Tipo di attività	Durata corso base	Durata aggiornamento	Frequenza di rinnovo
LIVELLO 1	4 ore	2 ore	5 anni
LIVELLO 2	8 ore	5 ore	5 anni
LIVELLO 3	16 ore	8 ore	5 anni



End of waste rifiuti inerti: pubblicato il decreto con i requisiti

Il DM 27 settembre 2022, in vigore dal 4 novembre 2022, ha definito i criteri affinché i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e di origine minerale perdano la qualifica di rifiuto (End of Waste) a seguito delle operazioni di recupero, in applicazione dell'art. 184-ter del Codice Ambientale.

Il provvedimento si rivolge in particolare agli impianti di recupero soggetti alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del Codice, e prevede condizioni relative sia ai materiali che al gestore.

Per quanto riguarda i materiali:

- i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati devono provenire preferibilmente da manufatti sottoposti a demolizione selettiva
- i rifiuti devono essere ricompresi tra quelli elencati all'Allegato 1 (tra questi i rifiuti non pericolosi della famiglia CER 17 "rifiuti delle attività di costruzione e demolizione") e una volta persa la qualifica di rifiuto devono essere utilizzati, sulla base delle norme tecniche indicate, per una delle finalità previste all'Allegato 2 (rilevati per opere civili, sottofondi stradali, ecc.)
- devono rispettare i requisiti di qualità previsti all'Allegato

to 1 – tabella 2

Per quanto riguarda il gestore dell'impianto, questi deve:

- dotarsi di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
- Osservare le procedure previste dall'Allegato 1 ed effettuare il test di cessione su ogni lotto lavorato (un lotto arriva fino a 3000 mc)
- attestare, per ciascun lotto di aggregato recuperato, il rispetto dei criteri previsti (il modello di dichiarazione è contenuto nell'Allegato 3) nonché conservare per 5 anni un campione dello stesso
- presentare all'autorità competente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (4 novembre 2022), un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del Codice Ambientale o un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo Testo Unico Ambientale.

Per gli impianti in procedura semplificata continuano ad applicarsi i limiti e le norme tecniche previste agli allegati 1 – sub2, 4 e 5 del DM 5 febbraio 1998.

I criteri sono rivedibili dopo 180 giorni da parte del MiTE.



Aumento dei costi delle materie prime nei lavori pubblici intervento della regione



Con il Decreto della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 12669 GRFVG del 13/09/2022, pubblicato sul BUR n. 39 del 28 settembre 2022, in applicazione della L.R. 13/2022, art. 5, comma 53 sono stati definiti i requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime nel 2022.

L'Amministrazione Regionale concede per l'anno 2022 per gli interventi di opere pubbliche di lavori finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime. I finanziamenti sono concessi alle Pubbliche Amministrazioni per gli interventi i quali sia accertata la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, in particolare:

- a) lavori avviati successivamente al 13 agosto 2021 e aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;



b) interventi aventi, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2022 (9 agosto 2022), progetti esecutivi validati ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e per cui non sia stato dato l'avvio dei lavori alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto del Direttore Centrale emesso ex art. 5 comma 53 L.R. 13/22.

LAVORI AGGIUDICATI 2021

Per i lavori rientranti nella sopraindicata lettera a), deve essere accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi "nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente" e "le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa".

Sia accertata, inoltre, dal responsabile unico del procedimento l'impossibilità di prevedere una variante che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera.

Sempre per i lavori rientranti nella sopraindicata lettera a), gli importi oggetto di adeguamento siano determinati come di seguito indicato:

- 1) per le voci di contratto, andrà applicata la differenza, tra i prezzi del Prezzario anno 2021 e quelle relative all'anno 2022, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, tra il 1/1/2022 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto (28 settembre 2022). I maggiori importi saranno riconosciuti, al netto dei ribassi d'asta, nella misura del 90 per cento;
- 2) in caso le voci di contratto non siano dedotte dal Prezzario Regionale F.V.G., il R.U.P. dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, che per la redazione del Progetto posto a base di gara tali voci sono state desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegata al Progetto approvato e posto a base di gara, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L'indicazione del Prezzario di riferimento, ovvero, l'Analisi dei Prezzi di Progetto, o delle nuove voci concordate in corso d'opera, dovrà essere allegata all'istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere

- alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero, all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l'anno 2021 e l'anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegare all'istanza a pena di inammissibilità al finanziamento;
- 3) agli importi suddetti va aggiunta la relativa I.V.A., qualora la stessa costituisca un costo per l'Amministrazione;
 - 4) il finanziamento sia determinato al netto di eventuali compensazioni già riconosciute o liquidate;
 - 5) nell'istanza va inoltre indicato l'eventuale contributo già richiesto al MIMS ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.L. 50/2022, che in caso venga accolto ed accettato, verrà detratto dal contributo regionale per l'importo erogato dal MIMS, ai fini della non cumulabilità dei contributi.

PROGETTI VALIDATI E NON AVVIATI

Invece, per gli interventi rientranti nella sopraindicata lettera b), deve essere accertata dal responsabile unico del procedimento l'impossibilità di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico nonché di utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa disponibile. Gli importi oggetto di adeguamento saranno determinati come di seguito indicato:

- 1) il finanziamento si riferisca esclusivamente alla differenza tra le voci del Prezzario anno 2021 e quelle relative all'anno 2022, applicata alle lavorazioni previste nel progetto validato;
- 2) con riferimento ai prezzi non desunti da prezzario FVG o altro prezzario ufficiale, dovranno essere aggiornate le analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando le voci elementari di prezzo che hanno subito un incremento tra l'anno 2021 e l'anno 2022, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi;
- 3) nel caso le voci di elenco prezzi del progetto validato si riferiscano a prezzari antecedenti all'anno 2021, la Stazione appaltante dovrà impegnarsi a garantire la copertura residua, necessaria all'adeguamento del progetto al prezzario vigente anno 2022;
- 4) il finanziamento sarà concesso a fonte della presentazione della verifica tecnica, di cui all'art. 26 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, da cui emerga la congruità nei contenuti economici del progetto.

La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio, all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it e sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale e accessibile dal link: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA29/>, entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

Le domande di finanziamento saranno finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della L.R. 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.



Emergenza Energetica

Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale

Con la presente portiamo a vostra conoscenza i contenuti del **Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022** che, anche in relazione ai contenuti del **decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74** (recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici"), fissa le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione **ALIMENTATI A GAS NATURALE** nella stagione 2022-2023" per gli edifici residenziali e produttivi.

Entrando nel merito del provvedimento, esso interviene sul funzionamento nella stagione invernale, stabilendo una riduzione di **15 giorni complessivi** per quanto attiene al **periodo di accensione** e di **1 ora** per quanto attiene la **durata giornaliera di accensione**.

Con riferimento alla riduzione del periodo di accensione degli impianti termici **ALIMENTATI A GAS NATURALE**, questa è attuata mediante la posticipazione di 8 giorni della data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, sulla base dei criteri di zonizzazione:

- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile
- 6) Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati in zona F debba essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Le norme indicate si applicano a tutti gli edifici con le eccezioni stabilite dalle deroghe di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.

In particolare tali deroghe prevedono:

- alla lettera e) del comma 4, per **gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili quan-**

do ostino esigenze tecnologiche o di produzione (coerentemente con quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);

- alla lettera d) del comma 5), limitatamente alla durata giornaliera, per **edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili** di cui all'allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

E' inoltre previsto che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione **alimentati a gas naturale**, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

Anche in questo caso, la disposizione non trova applicazione, nei seguenti casi:

- articolo 1, comma 11, lettera d), relativamente agli **edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe** ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo (coerentemente con quanto già disposto dall'articolo 3, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);
- articolo 1, comma 11, lettera e) **edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili** di cui all'allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Infine, l'articolo 2 del DM n. 383/ 2022 in oggetto prevede la disciplina dei controlli, rimessi all'autorità competente di cui al D.Lgs.n. 192 del 19 agosto 2005.

Messa fuori servizio di impianti gas e apparecchi utilizzatori - Linea Guida CIG n. 20

Il Comitato Italiano Gas ha recentemente pubblicato le Linee Guida CIG n.20 che danno indicazioni sulla **Messa fuori servizio dell'impianto gas e degli apparecchi utilizzatori - Operazioni da effettuare e compilazione della documentazione tecnica**. La Guida indica, anche con degli esempi pratici, i comportamenti da adottare nei casi in cui si trovi nella situazione di dovere chiudere, totalmente o parzialmente, un impianto gas e parte da una premessa fondamentale: **la messa fuori servizio dell'impianto avviene con la chiusura del rubinetto, senza effettuare modifiche all'impianto, rimozioni di componenti o disattivazioni di funzioni elettriche/elettroniche**.

La Guida è di agevole lettura e indica:

- Quale documentazione preparare a seconda dei diversi casi

- Come comportarsi se l'utilizzatore firma o non firma la documentazione
- Esplicita alcuni esempi di compilazione con diverse casistiche
- Fornisce un modello di Rapporto per la messa fuori servizio (nei casi in cui non si compila l'RCEE tipo 1)
- Dà alcuni consigli su come materialmente effettuare la chiusura e sigillarla.

E' evidente a tutti come la mancata chiusura di un impianto che si trovi in queste condizioni, potrebbe tirare in causa, in caso di incidente, anche l'installatore e/o il manutentore.

Potete scaricare liberamente la guida dalla sezione "pubblicazioni" del sito www.cig.it



Udine

Social Selling con LinkedIn

NUOVA DATA - Sabato 5 novembre 2022

Corso di approfondimento sabato 5 novembre dalle 9.00-18.00 **in presenza**. Sede di Confartigianato Imprese Udine - via del Pozzo 8 a Udine.

Workshop dedicato a **professionisti, aziende e artigiani** con l'obiettivo di condividere i concetti base del Social Selling, di avere un nuovo mindset e un diverso approccio al proprio "Professional Personal Branding" nel mondo digitale attraverso la creazione, l'aggiornamento e il miglioramento del Profilo Personale LinkedIn, la definizione del proprio "Atteggiamento Digitale", la costruzione e l'espansione della rete dei contatti professionali, e l'utilizzo di LinkedIn come strumento di lead generation per accelerare il processo di vendita.

DOCENTE

Gianni Adamoli – CEO EXECUS-Connect to Social Selling

PROGRAMMA

- Professional Personal Brand nel mondo dei Social Media
- "Be Present – Personal Brand su LinkedIn": aggiornare, migliorare e ottimizzare il proprio Profilo LinkedIn per rafforzare la propria identità digitale professionale
- Gli indicatori di efficienza del Profilo Personale LinkedIn:

come misurare le prestazioni e come valutare i risultati

- "Network LinkedIn": costruire ed espandere la rete di relazioni professionali
- "L'atteggiamento Social/Digitale in LinkedIn": come e cosa comunicare, ascolto attivo, la strategia aziendale
- La pagina Aziendale: strategie di comunicazione
- Il Funnel del Social Selling in LinkedIn: il processo e la metodologia per entrare in contatto con le "persone che stai cercando"
- Time Management - Cambiare le abitudini, creare la propria routine giornaliera per raggiungere ottimi risultati.

COSTO

- **€ 210,00+IVA** per le aziende **associate** a Confartigianato-Imprese Udine
- **€ 300,00 +IVA** per le aziende **non iscritte** a Confartigianato.

Il corso verrà attivato con il numero minimo di 12 partecipanti. La quota comprende un pranzo veloce da consumare insieme. Per iscriversi è necessario compilare il form on-line disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com

La messa fuori servizio di impianti gas e apparecchi utilizzatori

WEBINAR ON-LINE

Il Comitato Italiano Gas ha recentemente pubblicato le Linee Guida CIG n.20 che danno indicazioni sulla **Messa fuori servizio dell'impianto gas e degli apparecchi utilizzatori – Operazioni da effettuare e compilazione della documentazione tecnica**.

La Guida parte da una premessa fondamentale: **la messa fuori servizio dell'impianto avviene con la chiusura del rubinetto, senza effettuare modifiche all'impianto, rimozioni di componenti o disattivazioni di funzioni elettriche/elettroniche**.

La Guida fornisce indicazioni sui comportamenti da adottare, su quali operazioni effettuare e quale documentazione tecnica compilare nel caso ci si trovi nella situazione di dovere chiudere, totalmente o parzialmente, un impianto gas. E' evidente come la mancata chiusura di un impianto, potrebbe tirare in causa, in caso di incidente, anche l'installatore e/o il manutentore, con questo webinar evidenzieremo anche le azioni per tutelare aziende e operatori.

ARGOMENTI TRATTATI

- Quale documentazione preparare a seconda dei diversi casi
- Comportamenti da adottare nei confronti del cliente
- Rapporti per la messa fuori servizio ed esempi di compilazione

- Consigli operativi.

RELATORE

Per. ind. Giorgio Bighelli – Mentore srl

ADESIONI

Entro il 10 novembre direttamente on-line a questo link. Per garantire una migliore riuscita del webinar sono disponibili max 35 connessioni.

Nel caso di superamento delle adesioni è già prevista una eventuale seconda data per il 16 novembre.

Il collegamento al webinar (su piattaforma Teams) sarà comunicato agli iscritti prima dell'evento.

COSTO (IVA comp.)

- **€ 73,20** riservato alle aziende **iscritte** a Confartigianato
 - **€ 134,20** aziende **NON iscritte** a Confartigianato
- Gli estremi per il pagamento saranno comunicati con la mail di conferma dell'adesione.

INFORMAZIONI

Oliviero Pevero

Ufficio Categorie CONFARTIGIANATO-IMPRESA UDINE

Via del Pozzo 8 - 33100 Udine

Tel: 0432-516796 - Fax: 0432 509127 - opevero@uaf.it

NON TOGLIETE
ENERGIA
ALLO SVILUPPO
DEL PAESE

